

ASL8

NP/2016/0011616 del 29/04/2016 ore 11,15

Mittente: Servizio Affari Legali

Assegnatario: DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Al Direttore Amministrativo
SEDE

Classifica: 1.2.11.



Oggetto: Corisar s.a.s. c/ ASL 8 + 3 (giudizio amministrativo): comunicazione esito della lite.

Con riferimento all'oggetto,

si comunica che la causa in oggetto è stata definita favorevolmente per l'Azienda con la sentenza pronunciata dal TAR Sardegna che si allega in uno alla presente (All. 1).

Poiché nell'ambito della sentenza suindicata le spese di lite sono state integralmente compensate nei confronti della ASL 8, con la presente si chiede di voler procedere alla liquidazione delle stesse come quantificate nella nota spese che si allega (All. 2), la quale è stata redatta nel rispetto dell'art. 8 del Regolamento del Servizio Affari Legali come modificato con Deliberazione n. 1473 del 21 dicembre 2015 nonché opportunamente vagliata dal dirigente Avvocato Carlo Diana (All. 3) come previsto all'art. 11 (punto III c) del citato Regolamento.

In merito si precisa che dalle somme anzidette sono state detratte le spese generali di funzionamento sostenute dalla ASL 8 di Cagliari (che vengono forfettariamente computate nella misura del 5% delle competenze professionali liquidate, art. 11 Reg. cit.) e che le somme spettanti agli scriventi Avvocati sono da ripartirsi nella misura del 60% in favore dell'Avvocato Dirigente Paola Trudu e del 40% in favore dell'Avvocato collaboratore tecnico professionale Anna Sedda come previsto all'art. 9 del Regolamento citato.


Distinti saluti.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 417 DEL - 3 MAG. 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ~~IL DIRETTORE SANITARIO~~
~~Dott.ssa Antonella Carreras~~ ~~Dott. Pier Paolo Pani~~

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Savina Ortu


(Avv. Paola Trudu)

(Avv. Anna Sedda)

Il presente allegato è composto di n° 4 fogli.

IL RESPONSABILE AFFARI LEGALI
(Avv. Paola Trudu)

All. c.s.

NOTA SPESE

(D.M. n. 55/2014)


Nella causa promossa da Corisar & C. s.a.s. contro ASL 8 + 3 (Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, R.G. n. 982/2015, cons. Estensore Dott. Gianluca Rovelli)

Valore della controversia: indeterminato

scaglione di riferimento: € 520.000,00 (art. 5, comma 6 D.M. 55/2014)

Fase 1: studio della controversia	€ 4.185,00
Fase 2: fase introduttiva del giudizio	€ 2.430,00
Fase 3: fase istruttoria e/o di trattazione	//
Fase 4: fase decisionale	€ 6.950,00
Fase cautelare	€ 3.780,00
Totale	€ 17.345,00
Spese generali 15%	//
Aumento del 20% per presenza di più parti (art. 4, 2 comma D.M. 55/2014)	€ 3.469,00
Totale	€ 20.814,00
Trattenuta del 5% per spese generali di funzionamento su € 20.814,00 (art. 11 Reg. Affari Legali)	€ 1.040,70
Riduzione del 50% (art. 8 Reg. Affari Legali)	€ 9.886,65
Totale dovuto	€ 9.886,65

Totale spettante Avv. Paola Trudu (60% su 9.902,40)	€ 5.931,60
Totale spettante Avv. Anna Sedda (40% su 9.902,40)	€ 3.954,66

Avv. Paola Trudu


Avv. Anna Sedda


**Giustizia amministrativa**

A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

**Consigli
Tribunali**[Torna alla pagina precedente](#)**N. 00298/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00982/2015 REG.RIC.****REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sardegna****(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro
generale 982 del 2015, proposto da:
Corisar di Cabiddu Claudio e C
S.a.s., rappresentata e difesa dagli
avv. Renato Margelli, Sara Merella,
con domicilio eletto presso Renato
Margelli in Cagliari, Via Besta n. 2;

contro

Asl 8 - Cagliari, rappresentata e
difesa dagli avv. Paola Trudu, Anna
Sedda, con domicilio eletto presso

Segreteria T.A.R. Sardegna in Cagliari, Via Sassari n. 17; Commissione di Gara; Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari, rappresentata e difesa dagli avv. Mauro Barberio, Stefano Porcu, con domicilio eletto presso Mauro Barberio in Cagliari, Via Garibaldi n. 105;

nei confronti di

Ditta Altea Claudina, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Caboni, con domicilio eletto presso Riccardo Caboni in Cagliari, Via Tuveri n. 84;

per l'annullamento

- della Deliberazione n° 1122 del 18/11/2015 con la quale l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari delibera di affidare alla ditta controinteressata, aggiudicataria del Lotto 2 della relativa gara d'appalto, i servizi relativi alla ristorazione della medesima Azienda Ospedaliero Universitaria e di provvedere alla stipula del contratto;

- della nota prot. PG/2015/18355 del 9/12/2015, con la quale il Direttore del Servizio Tecnico Ingegneria Clinica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria ha invitato le parti a presenziare all'incontro del 18/12/2015, ai fini dell'esecuzione della delibera succitata;

- di ogni altro atto presupposto, inerente e/o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio della Asl 8 - Cagliari e di Ditta Altea Claudina e di Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

6

FATTO

Nel mese di giugno 2011 l'ASL 8 ha indetto una procedura ristretta per l'affidamento dei servizi relativi alla ristorazione per un periodo di tre anni.

La ricorrente presentava offerta per entrambi i lotti previsti in gara.

La gara veniva aggiudicata alla ditta Cocktail service con riferimento al Lotto 1 e alla Ditta Altea Claudina con riferimento al lotto 2. Per il lotto 2 la ditta Corisar si posizionava seconda in graduatoria.

Nel mese di agosto 2013 i documenti di gara venivano sottoposti a sequestro penale.

L'aggiudicazione definitiva veniva impugnata dinnanzi al T.a.r. Sardegna. Il ricorso era incentrato sul collegamento sostanziale sussistente tra la ditta Cocktail service e la ditta Altea Claudina aggiudicatarie dei Lotti 1 e 2.

Il ricorso veniva accolto con sentenza n. 516/2014 che veniva però riformata dal Consiglio di

Stato con sentenza n. 6379/2014. Sulla citata sentenza è pendente ricorso per revocazione.

In sede di gara la ditta Altea Claudina dichiarava quale centro di cottura principale quello sito in Selargius in via Tirana 80.

L'Azienda ospedaliera adottava la deliberazione n. 1122 del 18 novembre 2015 nella quale si legge che "la ditta Altea Claudina ha comunicato il persistere di quelle condizioni indicate in sede di partecipazione ovvero tali da confermare l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva".

Esponde la ricorrente che tale affermazione non corrisponde a realtà.

Il 2 dicembre 2015 il direttore dell'area urbanistica del Comune di Selargius attestava che a tale data non risultava richiesto il certificato di agibilità relativamente al centro cottura di via Tirana 80.

La ricorrente trasmetteva quindi una diffida all'ASL 8 chiedendo che le amministrazioni provvedessero in

autotutela all'aggiudicazione del lotto 2 disposto in favore della ditta Altea Claudina e alla sua esclusione per mancanza di un requisito essenziale per la partecipazione alla gara.

Queste le censure dedotte avverso gli atti impugnati:

1) violazione di legge in relazione all'art. 42 del d.lgs. 163/2006 e art. 11 d.lgs. 163/2006, eccesso di potere per grave difetto di istruttoria, contraddittorietà ed illogicità manifesta, omessa motivazione;

2) violazione di legge in relazione al punto 3.2. del disciplinare di gara e del punto 5.13 del capitolato speciale di gara.

Concludeva per l'accoglimento del ricorso con annullamento degli atti impugnati previa concessione di idonea misura cautelare.

Si costituivano l'ASL 8, l'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari e la Ditta Altea Claudina chiedendo il rigetto del ricorso.

L'11 gennaio 2016 la Ditta Altea e l'Azienda ospedaliero universitaria depositavano memoria difensiva

Il 25 gennaio 2016 la ricorrente e la controinteressata depositavano memoria difensiva.

Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2016 il ricorso, previo avviso alle parti, veniva trattenuto per la decisione in forma semplificata sussistendone i presupposti.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in accoglimento delle eccezioni sollevate dalle difese dell'Azienda ospedaliero universitaria, dell'ASL 8 e della controinteressata.

La questione è di pronta soluzione.

L'aggiudicazione relativa al lotto 2 era stata disposta con deliberazione n. 1400 dell'8 agosto 2013. Avverso quell'aggiudicazione era stato proposto ricorso, come già esposto nelle premesse in fatto, accolto da questo T.a.r. con sentenza n.

516/2014 poi riformata dal Consiglio di Stato.

Tutti gli eventuali vizi di quella aggiudicazione avrebbero dovuto essere fatti valere con la prima impugnazione.

La ricorrente chiede in sostanza a questo Giudice di pronunciarsi nuovamente su una controversia già esaminata.

La questione sottoposta al Collegio riguarda il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, questione che doveva essere contestata, lo si ribadisce, con la prima impugnazione.

Diversamente, argomentando, si consentirebbe di riaprire in qualunque momento, il termine per l'impugnazione degli atti di gara.

Il ricorso è, in definitiva, inammissibile.

Le spese, stante la assoluta particolarità della controversia, possono essere compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.

11

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile ai sensi di quanto esposto in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli,

Presidente

Grazia Flaim, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere,

Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/04/2016

IL SEGRETARIO

12

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Regole di accesso](#) [Accessibilità](#)

[Condizioni di utilizzo](#) [Informativa privacy](#)

Al Direttore Amministrativo
SEDE

Oggetto: Corisar s.a.s. c ASL 8 + 3 (giudizio amministrativo): attestazione/verifica circa lo svolgimento dell'attività professionale di cui alla relativa nota spese.

Con riferimento all'oggetto,

si comunica che lo scrivente, nella propria qualità di Avvocato Dirigente presso il Servizio Affari Legali aziendale, presa visione della nota spese presentata dagli Avvocati Paola Trudu e Anna Sedda relativamente al contenzioso in oggetto, dichiara che la stessa è

- conforme all'attività professionale effettivamente prestata
- corretta nella sua quantificazione in quanto redatta secondo il tariffario professionale (D.M. 55/2014) e conforme alle disposizioni di cui al Regolamento aziendale come modificato con Deliberazione n. 1473 del 21 dicembre 2015

Distinti saluti.

(Avv. Carlo Diana)

